



Bologna, 17 febbraio 2014

Al Presidente dell'Assemblea legislativa

Sua Sede

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

Premesso che

- la Giunta regionale, con deliberazione n. 22 del 13 gennaio 2014, ha preso atto delle determinazioni della Conferenza dei Servizi relativamente alla valutazione di impatto ambientale di un impianto di recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi a matrice inerte (principalmente scorie di combustione) in Comune di Conselice (Ravenna);
- tale impianto, di potenzialità massima pari a 250.000 tonnellate all'anno, di cui al massimo 62.500 t/a sono rifiuti pericolosi, è finalizzato alla produzione di una materia prima seconda da utilizzarsi nei settori della produzione di clinker da cemento e della produzione di laterizi, per l'ottenimento di una serie di prodotti denominati Matrix quale marchio commerciale registrato;
- tale impianto, per produrre i materiali sopra citati, è autorizzato ad esercitare l'attività di recupero/riciclo (R5), mediante trattamento di tipo fisico-meccanico comprese operazioni di miscelazione, di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi costituiti essenzialmente da scorie da incenerimento di rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali e da altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti identificati dai codici CER 19 01 11*, CER 19 01 12 e CER 19 12 12;
- secondo quanto riportato nella deliberazione della Giunta regionale, i rifiuti di cui al codice CER 19 01 11* ammessi nell'impianto sono costituiti esclusivamente da rifiuti pericolosi con caratteristiche di pericolo H4 e H8;

Considerato che

- sulla base del III annesso della Direttiva sui Rifiuti 2008/98/CE, i codici di pericolo **H4** e **H8** sono relativi rispettivamente ai rifiuti "irritanti" e "corrosivi" definiti come "sostanze o preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria" per quelli



“irritanti” e come “sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un’azione distruttiva” per quelli “corrosivi”;

- l’Articolo 2 della decisione 2000/532/CE stabilisce per i codici di pericolo da H3 a H8 e per i codici H10 e H11, tra cui appunto H4 ed H8 , i valori di concentrazione superati i quali, i rifiuti sono da classificare come pericolosi perché presentano una o più caratteristiche indicate nell’allegato III della direttiva 91/689/CEE;
- le frasi di rischio associate alle sostanze irritanti e/o corrosive sono:
 - R 34: provoca ustioni;
 - R 35: provoca gravi ustioni;
 - R 36: irritante per gli occhi;
 - R 37: irritante per le vie respiratorie;
 - R 38: irritante per la pelle;
 - R 39: pericolo di effetti irreversibili molto gravi;
 - R 41: rischio di lesioni oculari gravi;
 - R 36/37: irritante per gli occhi e le vie respiratorie;
 - R 37/38: irritante per le vie respiratorie e la pelle;
 - R 36/38: irritante per gli occhi e la pelle;
 - R 36/37/38: irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle;

Preso atto che

- secondo quanto riportato nella deliberazione della Giunta regionale, ai fini della cessazione di qualifica di rifiuto, i prodotti Matrix ottenuti nello stabilimento di Conselice possono essere utilizzati in sostituzione di materie prime naturali esclusivamente in processi produttivi definiti “a caldo”, per cui sono da intendersi le lavorazioni del materiale sottoposto a temperature intorno a 900-1.500°C ed, in particolare, il Matrix può essere impiegato come sostitutivo della marna naturale nella produzione di clinker (la componente base per la produzione di cemento) e in sostituzione degli inerti naturali (sabbie) come smagrante dell’argilla per la produzione di laterizi (cioè mattoni);
- sempre secondo quanto riportato nella deliberazione della Giunta regionale, nel definire con il provvedimento di AIA i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto, si è necessariamente fatto riferimento alle condizioni di cui all’art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., tenendo in considerazione l’importanza di un sistema di gestione ambientale debitamente strutturato, in maniera da verificare la piena conformità ai criteri, in particolare alle caratteristiche qualitative dei prodotti ottenuti dall’operazione di recupero, alla corrispondenza a norme di settore e specifiche commerciali esistenti, a precisi obblighi di monitoraggio delle varie fasi del processo, all’uso di apposite dichiarazioni di conformità per i prodotti generati dal recupero di rifiuti, destinati ad un utilizzo certo e in un contesto ben definito;



- le fasi che compongono il ciclo produttivo dell'impianto sono essenzialmente lo stoccaggio in cumuli (definito "maturazione"), vagliature successive, deferrizzazione e cernita manuale, macinazione, demetallizzazione e raffinazione;
- l'attività dell'impianto è destinata, in via prioritaria (ma non esclusiva), al recupero delle scorie di combustione prodotte dagli impianti di termovalorizzazione di rifiuti solidi urbani gestiti dalla società HERAmbiente S.p.A. nell'ambito del nostro territorio regionale;
- l'AUSL di Ravenna non ha partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi in data 23 giugno 2011, non ha firmato il rapporto ambientale che costituisce l'allegato 1 della delibera e non ha inviato un proprio formale parere;

Tutto ciò premesso, si

INTERROGA

la Giunta regionale e l'Assessore competente per materia al fine di sapere:

- quali garanzie la Regione abbia acquisito sulle "caratteristiche qualitative dei prodotti ottenuti dall'operazione di recupero", sulla "corrispondenza a norme di settore e specifiche commerciali esistenti", sull'uso di "apposite dichiarazioni di conformità per i prodotti generati dal recupero di rifiuti" che tutelino la salute del consumatore finale dei cementi e dei laterizi realizzati con il Matrix;
- se sia previsto che i cementi e i laterizi che utilizzeranno i prodotti della linea Matrix per la loro fabbricazione vengano commercializzati con l'indicazione "prodotti da scorie di incenerimento" o altra simile, in modo da garantire il diritto all'informazione del consumatore finale;
- quali garanzie la Regione abbia ottenuto sulla provenienza unicamente da termovalorizzatori emiliano-romagnoli dei rifiuti in entrata all'impianto e se si abbia intenzione di inserire tale previsione nel Piano Regionale Gestione Rifiuti in corso di approvazione;
- se si conosca il motivo per il quale l'AUSL di Ravenna ha deciso di non partecipare in alcun modo alla definizione degli atti autorizzativi l'impianto in questione.

Gabriella Meo



Gruppo Assembleare

S.E.L.-VERDI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

